

Prot.: 46832/RU

Roma, 15 febbraio 2021

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA

di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica

VISTA la Direttiva (CE) 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

VISTA la Direttiva (CE) 2008/117 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica alla direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

VISTA la Direttiva (UE) 2020/1756 del Consiglio, del 20 novembre 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda l'identificazione dei soggetti passivi nell'Irlanda del Nord;

VISTO il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/1991 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/1992 della Commissione;

VISTO il regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

VISTO il regolamento (UE) n. 91/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati

membri, per quanto riguarda l'elenco delle merci escluse dalle statistiche, la trasmissione delle informazioni da parte dell'amministrazione fiscale e la valutazione della qualità;

VISTO il regolamento (UE) n. 96/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri, per quanto riguarda le soglie di semplificazione, gli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, le merci e i movimenti particolari e i codici relativi alla natura della transazione;

VISTO il regolamento (UE) n. 1093/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione per quanto riguarda la semplificazione del sistema Intrastat e la raccolta di dati Intrastat;

VISTO il regolamento (UE) n. 659/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri quanto al conferimento di poteri delegati e competenze di esecuzione alla Commissione per l'adozione di determinate misure, la comunicazione di informazioni da parte dell'amministrazione doganale, lo scambio di dati riservati tra Stati membri e la definizione di valore statistico;

VISTO l'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 13, comma 4-*quater*, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare, anche per finalità statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e di servizi effettuati con i soggetti IVA stabiliti nei territori degli altri Stati membri dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010 che stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione degli elenchi di cui al comma 6 del citato articolo 50;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, recante i modelli per la rappresentazione dei dati di natura fiscale e statistica da ricomprendere negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come modificato dall'articolo 2, primo comma, lett. h), del decreto

legislativo 11 febbraio 2010, n. 18, nonché le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli riportate nell'Allegato XI;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane prot. n. 63336/RU del 7 maggio 2010, recante modalità tecniche ed operative per la presentazione degli elenchi INTRA anche attraverso i Servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n.18978/RU del 19 febbraio 2015, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate modifiche al contenuto degli elenchi INTRA al fine di semplificarne il contenuto informativo relativamente alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqües* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prot. n.13799/RU dell'8 febbraio 2018, adottata di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, con la quale sono state apportate modifiche al contenuto degli elenchi INTRA al fine di semplificare gli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie;

VISTO il comunicato, pubblicato in data 15 gennaio 2020, con il quale il Dipartimento delle Finanze ha fornito indicazioni sui profili fiscali e doganali relativi alla BREXIT ed al Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare il prefisso del numero di identificazione IVA dei soggetti passivi stabiliti nell'Irlanda del Nord;

VISTA la nota prot. n. 0548244/21 del 5 febbraio 2021, con la quale l'Istituto Nazionale di Statistica ha espresso il proprio parere favorevole;

DETERMINA

ARTICOLO 1

All'Allegato XI alla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. n.13799/RU dell'8 febbraio 2018, relativo alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, la Tabella A è sostituita da quella acclusa alla presente determinazione.

ARTICOLO 2

La presente determinazione si applica agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2021.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sui siti internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI
Marcello Minenna

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE
Ernesto Maria Ruffini

Tabella A

PAESI MEMBRI DELLA UE

CODICE ISO	STATO MEMBRO	N. CARATTERI CODICE IVA
AT	AUSTRIA	9
BE	BELGIO	10
BG	BULGARIA	9 ovvero 10
CY	CIPRO	9
HR	CROAZIA	11
DK	DANIMARCA	8
EE	ESTONIA	9
FI	FINLANDIA	8
FR	FRANCIA	11
DE	GERMANIA	9
GB (1)	GRAN BRETAGNA	5 ovvero 9 ovvero 12
EL	GRECIA	9
IE	IRLANDA	8
XI (2)	IRLANDA DEL NORD	5 ovvero 9 ovvero 12
IT	ITALIA	11
LV	LETTONIA	11
LT	LITUANIA	9 ovvero 12
LU	LUSSEMBURGO	8
MT	MALTA	8
NL	OLANDA	12
PL	POLONIA	10
PT	PORTOGALLO	9
CZ	REPUBBLICA Ceca	8 ovvero 9 ovvero 10
SK	REPUBBLICA SLOVACCA	10
RO	ROMANIA	da 2 a 10
SI	SLOVENIA	8
ES	SPAGNA	9
SE	SVEZIA	12
HU	UNGHERIA	8

(1) il codice paese GB può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le transazioni commerciali con periodi di riferimento antecedenti il 2021

(2) il codice paese XI può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le cessioni e acquisto di beni con periodi di riferimento decorrenti dal 2021 (sono escluse dalla rilevazione Intrastat le operazioni di servizi prestati a/ricevuti da soggetti residenti in Irlanda del Nord)